

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Compensi amministratori indeducibili anche con successiva ratifica dell'assemblea***

di Lucia Recchioni



**DIGITAL** Master di specializzazione  
**E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E FISCALI**  
Scopri di più >

Dal punto di vista **civilistico** il compenso all'amministratore pagato **senza una delibera preventiva** non può essere ricollegato alla **volontà dell'assemblea**, che, ai sensi dell'[articolo 2389 cod. civ.](#), è l'unica a poterlo determinare, ove non previsto dall'atto di nomina. Da ciò discende, sotto il profilo **tributario**, l'**ineducibilità del costo** per **difetto dei requisiti di certezza e determinabilità** di cui all'[articolo 109 Tuir](#).

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 5763**, depositata ieri, **3 marzo**.

Il caso riguarda una società che aveva corrisposto, nell'anno 2005 e 2006, **compensi agli amministratori ammontanti ad euro 216.791,20**, ovvero **superiori alla somma deliberata con l'assemblea del 2003** (che aveva invece individuato la somma di euro 162.000).

L'**aumento dei compensi** veniva non solo approvato dai soci con il bilancio di esercizio, ma veniva anche **confermato dall'assemblea dei soci del 2007**.

La società veniva comunque raggiunta da un **avviso di accertamento** dell'Agenzia delle entrate, la quale qualificava **illegittima la deduzione di costi non inerenti** all'attività d'impresa per una somma pari a 54.791,20 euro per l'anno 2005 e 54.778 per l'anno 2006.

**Impugnato l'avviso di accertamento**, dunque, la società risultava **vittoriosa in secondo grado**, ma la Corte di Cassazione è giunta ad **opposte conclusioni**.

La **Corte di Cassazione**, con l'ordinanza in esame, è infatti tornata a ribadire che, secondo un orientamento che può essere ormai qualificato **costante** e in ossequio ai principi espressi dalle **Sezioni Unite** con la **sentenza n. 21933/2008** "*in tema di reddito d'impresa, non è deducibile la*

***spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori ove invalidamente deliberata, secondo la disciplina applicabile, in sede di approvazione del bilancio, difettando in tal caso i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare di costo di cui all'articolo 109 Tuir***".

Alla luce delle richiamate previsioni, dunque, assume rilievo la formulazione dell'**articolo 2389, comma 1, cod. civ.**, in forza del quale i compensi spettanti ai **membri del consiglio di amministrazione** e del comitato esecutivo sono **stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea**.

Pertanto, nel caso in cui la misura del compenso non sia stabilita nell'**atto di nomina** è necessaria un'apposita **delibera assembleare**.

Stante la precisa **formulazione normativa**, dunque, non può ritenersi che l'**approvazione dei soci possa essere implicita in quella di approvazione del bilancio**.

Nel caso in esame, tuttavia, il compenso degli amministratori era stato **ratificato anche dalla successiva delibera assembleare del 2007**. La Corte di Cassazione, però, **non ha ritenuto sufficiente la ratifica**, sebbene intervenuta nell'ambito dell'assemblea dei soci, essendosi verificata una **violazione delle competenze attribuite all'assemblea dei soci**, e, "*dunque, una difformità rilevante dallo schema legale del procedimento di formazione della volontà dell'ente collettivo*".

Il compenso, pertanto, è stato correttamente qualificato come **indeducibile**.

La Corte di Cassazione ha escluso, inoltre, il rischio di una **doppia imposizione a causa dell'indeducibilità del compenso**, in quanto "*la circostanza che la società, in mancanza di specifica delibera assembleare, non possa dedurre integralmente la spesa, non significa che lo stesso fatto è tassato due volte ma solamente che nella determinazione del reddito della società non possono essere dedotti costi che non sono certi e determinati*".